

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009) ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/49/CE.

Il processo di recepimento deve concludersi anteriormente al primo gennaio 2011, al fine di applicare le nuove disposizioni a partire dai bilanci relativi all'esercizio finanziario 2010.

Nello specifico, la direttiva 2009/49/CE reca modifiche agli atti comunitari in materia di bilancio di esercizio e consolidato (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Parlamento e del Consiglio europeo) al fine di:

- 1) consentire agli Stati membri di esonerare le "medie imprese" dall'obbligo di fornire, in una nota integrativa, informazioni relative alla ripartizione del fatturato per settore di attività e area geografica e, ove capitalizzati, ai costi di impianto e ampliamento;
- 2) sollevare dagli obblighi di redazione del bilancio consolidato le società le cui controllate, sia individualmente sia nel loro insieme, presentino un interesse non rilevante ai fini del consolidamento.

Le disposizioni di cui sub 1) non sono state accolte nel decreto legislativo di recepimento, trattandosi di un'opzione da applicarsi alle c.d. *medie imprese*, una fattispecie non prevista dal codice civile. Al contrario, quanto previsto in materia di deroga all'obbligo di redazione del bilancio consolidato è stato trasposto nel decreto trattandosi di disposizione dal contenuto precettivo per gli Stati membri.

La novella legislativa fa venir meno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato qualora, le società controllate oggetto del possibile consolidamento non presentino, sia singolarmente sia nel loro insieme, un interesse rilevante ai fini di quello che è lo scopo del bilancio consolidato, ovvero quello di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. La portata generale della disposizione comunitaria comporta la necessità di apportare modifiche alla normativa nazionale di natura sia generale sia speciale.

Il recepimento della Direttiva emenda, di conseguenza, il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, relativo ai conti consolidati delle società di capitali, ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, relativo ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Il decreto consta di 2 articoli.

### Art. 1

Al fine di ottemperare al dettato della Direttiva, l'emanando decreto modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Nello specifico:

- si introduce un nuovo comma, il 3-bis, che prevede la nuova fattispecie di esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- si modifica il comma 4 del citato articolo, al fine di coordinarne il testo con la nuova disposizione.

### Art. 2





(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La Legge 4 giugno 2010, n. 26, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009) ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/49/CE.

Il processo di recepimento deve concludersi anteriormente al primo gennaio 2011, al fine di applicare le nuove disposizioni a partire dai bilanci relativi all'esercizio finanziario 2010. La novella legislativa fa venir meno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato qualora, le società controllate oggetto del possibile consolidamento non presentino, sia singolarmente sia nel loro complesso, un interesse rilevante ai fini di quello che è lo scopo del bilancio consolidato, ovvero quello di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

L'intervento ha comportato una modifica al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Il decreto consta di 2 articoli.

**Descrizione dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.**

**Art. 1**

Al fine di ottemperare al dettato della Direttiva, l'emanando decreto modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Nello specifico:

- si introduce un nuovo comma, il 3-bis, che prevede la nuova fattispecie di esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- si modifica il comma 4 del citato articolo, al fine di coordinarne il testo con la nuova disposizione.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

**Art. 2**

La modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, consegue dalla necessità di applicare l'esenzione di cui all'articolo 1 anche alle banche ad agli altri istituti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

36.11.10  
IGANE IV

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

POSITIVO [ ] NEGATIVO

2009/49/CE

*[Faint handwritten text]*

## ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE relativa a taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

Redattore: Dott. Nicola Mango – tel. 0647613173

### SEZIONE I – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento recepisce la sola parte obbligatoria della direttiva in oggetto e mira ad apportare correzioni ed integrazioni alla normativa:

- decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, recante attuazione della direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati;
- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della Direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della Direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di cui creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La disciplina vigente pone delle criticità, individuate in sede europea sia nelle valutazioni della Commissione sia nel processo di negoziato tra Stati membri. La direttiva 83/349/CEE impone, infatti, alle imprese controllanti di redigere il bilancio consolidato anche nei casi in cui l'unica controllata o l'insieme delle controllate sia singolarmente sia nel loro complesso, non presentino un interesse rilevante ai fini di quello che è lo scopo del bilancio consolidato, ovvero quello di fornire un quadro fedele e corretto della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle società incluse nel consolidamento. All'obbligo in questione non corrisponde, nel concreto, alcun vantaggio significativo a favore di quei soggetti che, a vario titolo, necessitano ed utilizzano l'informativa economico-finanziaria resa dalle società di capitali per il tramite dei documenti di bilancio.

#### C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato rappresenta, nei casi in questione, un onere amministrativo superfluo per le società che vi sono sottoposte. Tale costo è ancora più gravoso per quelle società che, rientrando nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il quale ha recepito il Regolamento 1606/2002/CE, sono tenute a redigere i propri conti consolidati secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). L'intento di eliminare un ingiustificato costo di natura amministrativa appare ancor più meritevole di essere perseguito alla luce della crisi finanziaria e delle sue ripercussioni sul settore reale dell'economia.

D) **Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Obiettivo dell'intervento regolatore è un corretto recepimento dell'atto comunitario che da un lato assicuri il pieno conseguimento degli scopi attesi dallo stesso e dall'altro eviti il sorgere di una procedura di infrazione a carico della Repubblica italiana.

B) **Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari diretti dell'intervento legislativo sono:

- Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che ne controllano altre;
- Gli enti di cui all'articolo 2201 del codice civile (enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale)
- Le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
- Gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

## **SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

In corso di istruttoria AIR si è proceduto ad acquisire, in via ufficiale, le proposte e i contributi delle Autorità interessate dalla novella legislativa, ovvero Banca d'Italia, Consob ed ISVAP. La natura della disposizione comunitaria, di carattere vincolante e finalizzata alla massima armonizzazione, non ha consentito margini di discrezionalità nell'attuazione del recepimento, pertanto non si è resa necessaria una procedura di consultazione pubblica rivolta ai soggetti di natura privata. Data la natura del provvedimento si è comunque proceduto ad ascoltare, in via informale, l'Organismo Italiano Contabilità. (Fondazione OIC).

## **SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).**

Il non intervento comporterebbe i rischi già esplicitati nella Sezione I, inoltre la Repubblica italiana potrebbe incorrere in procedura di infrazione per mancata o inadeguata conformazione alla direttiva 2009/49/CE.

## **SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio. Si tratta infatti di disposizioni legislative necessarie per rendere adeguato e coerente il recepimento della direttiva 2009/49/CE.

## **SEZIONE 5- GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

A) **Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Gli effetti positivi dell'intervento regolatore, esaminati preventivamente in sede comunitaria tramite una valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione, sono stati oggetto di valutazione anche a livello interno. Si è, infatti, concordato con quelle che sono le finalità della direttiva 2009/49/EC, ovvero:

- eliminare oneri di natura amministrativa cui non corrispondono evidenti e giustificati benefici;
- non inficiare la qualità dell'informativa finanziaria resa dai soggetti destinatari dell'intervento;

- escludere dal novero dei soggetti cui è possibile applicare l'esenzione le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o comunque ampiamente diffusi tra il pubblico.

Si è pertanto ritenuto che l'introduzione delle nuove norme possano consentire il raggiungimento degli effetti desiderati.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento non presenta svantaggi in termini di perdita di informativa finanziaria, bensì vantaggi sotto il profilo del contenimento dei costi amministrativi per le società.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei soggetti destinatari.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prospettate opzioni alternative.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

**SEZIONE 6 -- INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento normativo non avrà un'incidenza distorsiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

**SEZIONE 7 -- MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

L'intervento normativo introduce un caso di esonero all'obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Nel caso degli enti creditizi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la Banca d'Italia vigila sulla effettiva mancanza di un interesse rilevante ai fini di quello che è lo scopo del bilancio consolidato, ovvero quello di fornire un quadro fedele e corretto della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio non prevede l'istituzione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio ulteriori a quelli già previsti, che continueranno ad operare con le strutture e nelle modalità già esistenti. Per i soggetti interessati dall'intervento e sottoposti a vigilanza, ovvero banche ed istituti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, detta attività di vigilanza continua a permanere nella sfera delle attribuzioni della Banca d'Italia.

D) Eventuali meccanismi per la revisione o l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.L.R.

Sarà predisposta con cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame i benefici prodotti dall'intervento, anche in termini di rapporto costi-benefici. L'Amministrazione potrà avvalersi, ai fini della redazione della V.L.R., anche di analisi e comparazioni di tipo statistico, dal cui esito potrebbero eventualmente derivare interventi di natura correttiva ed integrativa. Tali eventuali interventi, per attuarsi, necessiterebbero di una preventiva modificazione della parte in questione della Direttiva 2009/49/CE, la cui natura vincolante improntata alla massima armonizzazione, come in precedenza descritta, non ammette margini di discrezionalità per gli Stati membri. L'amministrazione, qualora i benefici sperati non dovessero concretizzarsi, potrà quindi manifestare tali risultati in sede comunitaria, attivandosi per richiedere una modifica della Direttiva in oggetto.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La Legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009) ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/49/CE.

Il processo di recepimento deve concludersi anteriormente al primo gennaio 2011, al fine di applicare le nuove disposizioni a partire dai bilanci relativi all'esercizio finanziario 2010.

Nello specifico, la Direttiva 2009/49/CE reca modifiche agli atti comunitari in materia di bilancio di esercizio e consolidato (Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Parlamento e del consiglio europeo) al fine di:

- 1) consentire agli Stati membri di esonerare le "medie imprese" dall'obbligo di fornire, in una nota integrativa, informazioni relative alla ripartizione del fatturato per settore di attività e area geografica e, ove capitalizzati, ai costi di impianto e ampliamento;
- 2) sollevare dagli obblighi di redazione del bilancio consolidato le società le cui controllate siano tutte di interesse non rilevante ai fini del consolidamento.

Le disposizioni di cui sub 1) non sono state accolte nel decreto legislativo di recepimento, trattandosi di un'opzione da applicarsi alle c.d. *medie imprese*, una fattispecie non prevista dal codice civile.

Al contrario, quanto previsto in materia di deroga all'obbligo di redazione del bilancio consolidato è stato trasposto nel decreto trattandosi di disposizione dal contenuto precettivo per gli Stati membri.

La novella legislativa fa venir meno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato qualora, le società controllate oggetto del possibile consolidamento non presentino, sia singolarmente sia nel loro complesso, un interesse rilevante ai fini di quello che è lo scopo del bilancio consolidato, ovvero quello di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

La portata generale della disposizione comunitaria comporta la necessità di apportare modifiche alla normativa nazionale di natura sia generale sia speciale.

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990);
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, (attuazione della Direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della Direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro)

## *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

### *5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

### *6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non pende alcuna una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

### PARTE III. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni nell'ordinamento.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono state effettuate abrogazioni.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La Legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009) ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/49/CE entro il termine di recepimento della stessa, ovvero non oltre il 31 dicembre 2010, in modo che le disposizioni possano applicarsi a partire dai bilanci relativi all'esercizio finanziario in corso. La legge Comunitaria 2009 prevede inoltre che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo possa adottare, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega conferitagli dal Parlamento.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare*



*all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.